


PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Le altre violazioni incidono sul totale nella misura del 17,97 %. **Figura 8**

OGGETTO DELLE VIOLAZIONI NELL'ANNO 2018



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Con riferimento al 2018, occorre segnalare la diminuzione delle violazioni accertate in materia di diritto all'equo processo, mentre sono aumentate le violazioni al diritto alla libertà e sicurezza protetto dall'articolo 5 (che sono passate dal 14,51% del 2017 al 16,35% del 2018); in lievissima diminuzione le constatazioni di violazione del divieto di tortura e di trattamento disumano o degradante di cui all'articolo 3 (che sono passate dal 18,29% del 2017 al 18,25% del 2018) e le violazioni del diritto ad un rimedio effettivo di cui all'articolo 13 (che sono passate dall'11,63% nel 2017 all'11,56% del 2018).

2. LA POSIZIONE DELL'ITALIA

2.1. L'andamento del contenzioso nei confronti dell'Italia

L'analisi dell'andamento, nell'ultimo triennio, del contenzioso nei confronti dell'Italia mostra i grandi progressi realizzati nella riduzione del carico pendente: se alla fine del 2016 il numero di


PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

casi pendenti dinanzi ad una formazione giudiziaria era pari a 6.180 e, alla fine del 2017, si registravano 4.665 ricorsi pendenti, **con i 4.050 ricorsi pendenti a fine 2018 l'Italia si colloca alla quinta posizione dopo la Russia (11.750), la Romania (8.500), l'Ucraina (7.250) e la Turchia (7.100).**

Nel complesso, i dati statistici relativi al 2018 evidenziano un indice di ricambio superiore al 25,9%, posto che il **numero dei procedimenti chiusi pari a 2.283** (dato dalla somma dei 2.256 ricorsi irricevibili o radiati dal ruolo, con i 27 ricorsi che hanno dato luogo a pronunce), è stato nettamente superiore a quello dei nuovi ricorsi assegnati ad una formazione giudiziaria, **pari a 1.692**, con i conseguenti sopra evidenziati effetti positivi sul volume dei casi pendenti a carico dell'Italia.

Ancorché il carico di lavoro della Corte europea relativo all'Italia sia ancora consistente, rappresentando il 7% del totale (cfr. figura 2), va sottolineato che la maggior parte degli affari pendenti riguarda ancora ben noti contenziosi seriali (infra par. 2.4).

TRATTAMENTO DEI RICORSI ANNI 2016-2018



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

2.2. Il nuovo metodo di trattazione del contenzioso seriale: la c.d. procedura WECL *fast-track*

Si è dato conto nella Relazione per l'anno 2017⁶ dell'adozione, da parte della Corte Edu, senza preventiva consultazione ed in via unilaterale, di un metodo semplificato di trattazione del contenzioso seriale, denominato WECL - *Well Established Case Law*, non previsto né dalla Convenzione né dal Regolamento di procedura della Corte.

Si ricorda che il metodo consiste nell'assegnazione del ricorso ad un Comitato di tre giudici, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento della Corte, ogni volta che il caso rientri in un precedente consolidato. Il Comitato può assumere decisioni d'inammissibilità o di cancellazione dal ruolo, o pronunciare sentenze nelle fattispecie che riguardano questioni in cui la Corte ha una giurisprudenza consolidata.

Con la Dichiarazione di Copenaghen, adottata il 18 aprile 2018⁷, sono state confermate le nuove misure ed è stata auspicata, in cooperazione con gli Stati membri, l'adozione di nuovi ed efficaci modelli di gestione, nel rispetto del principio del ricorso individuale e del diritto di difesa delle parti, nonché di ulteriori procedure semplificate.

In attuazione delle finalità della Dichiarazione, la Corte è intervenuta, in chiave di semplificazione, sulla procedura WECL e, con lettera circolare agli Agenti del Governo datata 26 ottobre 2018, ha reso noto che la procedura semplificata **WECL *fast-track***, al fine di accelerare la definizione dei contenziosi seriali, si applicherà a tutti gli Stati membri ed a tutti gli affari ripetitivi. La procedura è gestita da una sezione filtro ed è caratterizzata dalla previsione di un termine unico per il deposito di proposte di regolamento amichevole, dichiarazioni unilaterali o osservazioni delle parti. Le decisioni sono adottate da un Comitato di tre giudici in forma semplificata, con descrizione della specificità dei casi in una tabella allegata. Gli Stati membri sono stati sollecitati a proporre regolamenti amichevoli per gruppi di casi.

La nuova procedura, applicata in via sperimentale a decorrere dal 2019, consta, quindi, di due fasi procedimentali: la prima, non contenziosa, prevede che, dopo la comunicazione del ricorso, il Governo è invitato a risolvere il caso con un regolamento amichevole entro un termine indicato dal giudice a cui il ricorso è assegnato; la seconda, contenziosa, nel caso in cui le parti non addivengano ad un regolamento amichevole, si svolge dinanzi al giudice che passerà all'esame del merito delle questioni proposte dal ricorrente.

⁶ Cfr. Relazione al Parlamento per l'anno 2017, pag 20.

⁷ La Dichiarazione è stata approvata all'esito della Conferenza di Alto livello svolta dall'11 al 13 aprile 2018, in Danimarca, alla quale hanno partecipato le delegazioni dei 47 Paesi membri.

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

2.3. Tipologia dei ricorsi pendenti contro l'Italia al 31 dicembre 2018

Per quanto riguarda i 4.050 ricorsi pendenti contro l'Italia, si segnala che il 54,30% di quelli assegnati all'esame di un organo decisionale alla data del 31 dicembre 2018, rientra nelle categorie da I a V, mentre il 3,7% rientra nella categoria VI o VII (ricorsi con problemi di ammissibilità o manifestamente inammissibili). Si tratta di classificazione elaborata secondo le note priorità politiche della Corte⁸.

Va, peraltro, specificato che, per quanto riguarda i circa 2200 ricorsi appartenenti al primo gruppo (categorie da I a V), il 54% di essi (circa 1.200) attiene alla durata del procedimento e/o alla mancata applicazione di decisioni *ex lege* "Pinto". Si tratta, quindi, di casi riconducibili a contenzioso seriale, sul quale nel corso degli anni, si sono concentrati i maggiori sforzi messi in atto dalle Autorità nazionali, sui diversi piani normativo, amministrativo e organizzativo, finalizzati alla sua progressiva eliminazione. Ed il risultato di tali interventi balza con evidenza ove si consideri che nella scheda Paese sull'Italia, redatta dall'ufficio stampa della Corte europea dei diritti e disponibile sul suo sito, nel gennaio 2018 risultavano pendenti 2.000 ricorsi, ulteriormente ridotti ai 1.200 di fine anno 2018, relativi alla violazione del termine di ragionevole durata del processo e alla eccessiva lunghezza delle procedure previste dalla Legge Pinto, a fronte degli 8.050 ricorsi pendenti al 2015.

Se i dati sopra illustrati incoraggiano nella previsione - a tempi brevi - di un definitivo superamento di questa tipologia di contenzioso seriale, non può, però, essere sottaciuto il rischio di una possibile nuova esplosione dei ricorsi alla Corte Edu, a seguito della sentenza n. 88 del 2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui preclude la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata. In proposito, la Corte costituzionale ha fatto riferimento a quanto affermato dalla Corte Edu nella sentenza *Olivieri e altri c. Italia* del 22 febbraio 2016, pronunciandosi sull'istanza di prelievo, alla cui formulazione l'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁹, subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo amministrativo. Tale istanza, che costituisce l'archetipo di gran parte dei rimedi preventivi di nuova introduzione, è stata

⁸ La Corte ha individuato sette categorie di cause: nella **I categoria**, rientrano i ricorsi urgenti (tra i quali, quelli in cui è in pericolo la vita o la salute del ricorrente o quelli rispetto ai quali la Corte ha adottato una misura provvisoria); nella **II**, rientrano i ricorsi che denunciano problemi strutturali o comunque pongono questioni di interesse generale; nella **III**, i ricorsi che lamentano la violazione di uno dei diritti che costituiscono il nucleo duro della Convenzione ("*core rights*": articoli 2, 3, 4, 5, paragrafo 1, CEDU); nella **IV**, i ricorsi potenzialmente fondati; nella **V**, i ricorsi ripetitivi; nella **VI**, i ricorsi che sollevano problemi di ricevibilità; nella **VII**, i ricorsi che appaiono manifestamente irricevibili.

⁹ Decreto legge n. 112 del 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

ritenuta dalla Corte Edu priva di effettività (per maggiori dettagli, sulla sentenza *Olivieri* e sulle relative problematiche si rinvia al capitolo 3, paragrafo 1.3.2.).

2.4. Ricorsi pendenti di particolare rilievo

I ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea, che meritano di essere segnalati, in ragione della rilevanza e della natura della materia trattata, della loro incidenza numerica sul totale dei casi e dell'interesse che potrebbero dispiegare anche in futuro, possono essere suddivisi in grandi famiglie, per tipologia di violazione contestata.

2.4.1. Ricorsi in materia di confisca urbanistica

Il 28 giugno 2018, la Grande Camera ha depositato, dopo una lunga attesa (l'udienza si era tenuta il 2 settembre 2015), la sentenza sui ricorsi *G.I.E.M. s.r.l.* (n. 1828/06), *Hotel Promotion Bureau s.r.l. e Rita Sarda* (n. 34163/07) e *Falgest s.r.l. e Gironda* (n. 19029/11), di cui si darà ampio conto nel capitolo dedicato all'analisi delle sentenze, anticipandone in questa sede un breve cenno.

Si tratta dei noti casi in materia di confisca urbanistica di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia), già trattati nelle Relazioni al Parlamento per l'anno 2014¹⁰ e per l'anno 2015.¹¹

In particolare, i ricorsi *Hotel Promotion Bureau s.r.l. e Rita Sarda s.r.l.* e il ricorso *Falgest s.r.l. e Gironda* originavano da procedimenti penali instaurati per il reato di lottizzazione abusiva e conclusi con la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato e, previo accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (oggettivo e soggettivo), con la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.

Il ricorso *GIEM s.r.l.* riguardava, invece, un caso riconducibile a quello sottostante alla vicenda di Punta Perotti, di cui alla sentenza *Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia* del 20 gennaio 2009, ove i proprietari avevano sofferto la confisca del bene, successivamente restituito, e lamentavano la mancata compensazione del danno conseguente al mancato utilizzo del fondo.

Le quattro persone giuridiche sopra indicate, oltre alla persona fisica F. Gironda (comproprietario al 50% con Falgest s.r.l. di un lotto edificabile), ritenendosi destinatarie di una sanzione sostanzialmente penale (confisca urbanistica), avevano lamentato innanzi alla Corte europea la violazione dell'articolo 7 della Cedu, oltre che dell'articolo 1, Protocollo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 2.

¹⁰ Cfr. Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 30 e seguenti.

¹¹ Cfr. Relazione al Parlamento per l'anno 2015, pagg. 24-25.

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Con la sentenza del 28 giugno 2018, la Grande Camera ha dichiarato che vi è stata violazione delle seguenti disposizioni della Convenzione:

- articolo 7, nei confronti delle società ricorrenti (ma non violazione nei confronti del sig. Gironda);
- articolo 1, Protocollo 1, nei confronti di tutti i ricorrenti (all'unanimità);
- articolo 6, paragrafo 2, nei confronti del solo ricorrente persona fisica.

In sintesi, la Corte, accertato che i ricorrenti avevano subito la confisca dei loro beni pur non essendo destinatari di una condanna formale, ha ribadito che l'articolo 7 della Cedu esclude la possibilità di irrogare una sanzione penale nei confronti di una persona senza l'accertamento e la previa declaratoria della sua penale responsabilità, tale dovendosi intendere nella sostanza la confisca urbanistica, seppur formalmente di natura amministrativa, alla stregua dei criteri "Engel"¹². In considerazione del fatto che le ricorrenti società non erano state sottoposte ad alcun procedimento giurisdizionale, la confisca risultava, altresì, contraria al principio della personalità della responsabilità penale.

Ha, inoltre, accertato la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, nei confronti di tutti i ricorrenti, a causa della natura sproporzionata delle misure di confisca.

Infine, la Grande Camera, all'unanimità, ha deciso di riservarsi sull'applicazione dell'articolo 41 Cedu¹³ (*equa soddisfazione*), non ritenendo la causa matura sotto tale profilo; contestualmente, ha invitato il Governo e i ricorrenti ad inviare per iscritto le loro osservazioni sul punto ed in particolare ad informarla degli eventuali accordi raggiunti, entro il termine di tre mesi dal deposito della sentenza.

2.4.2. Ricorsi in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare (violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, anche in combinato disposto con altro tipo di violazione)

Rientrano in questo ambito i ricorsi aventi ad oggetto la lamentata compromissione del diritto a coltivare le relazioni parentali di cura e affetto con i minori, presentati da genitori e familiari, a seguito di vicende legate alla separazione dei coniugi o all'accertamento da parte delle competenti

¹² La Corte di Strasburgo a partire dalla decisione 8 giugno 1976, *Engel e altri contro Paesi Bassi*, ha affermato la natura sostanzialmente penale, ai fini dell'applicazione delle garanzie del giusto processo (di cui all'articolo 6 Cedu), di sanzioni pur formalmente qualificate come amministrative nell'ordinamento interno degli Stati, purché sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri (cosiddetti "criteri Engel") elaborati dalla stessa giurisprudenza sovranazionale per tale riqualificazione. Perché una sanzione debba considerarsi sostanzialmente penale ai sensi della Cedu occorre che presenti almeno uno di questi caratteri: la norma che commina la sanzione amministrativa deve rivolgersi alla generalità dei consociati e perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e non meramente risarcitorio; ovvero la sanzione suscettibile di essere inflitta deve comportare per l'autore dell'illecito un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica e non consistente nella privazione della libertà personale.

¹³ Articolo 41 Cedu - Equa soddisfazione "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

autorità di episodi di violenza avvenuti in ambito familiare o alla decadenza dalla potestà genitoriale.

Tra questi, si segnalano, in particolare, il **ricorso n. 54978/17 Marchi c. Italia**, in cui il ricorrente è la persona presso la quale il minore era stato provvisoriamente collocato in vista dell'affido pre-adoptivo, che il Tribunale per i minorenni ha ritenuto di non autorizzare, ed il **ricorso n. 5671/16 J.L. c. Italia**, ove la ricorrente - che ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo, in relazione alla quale le autorità giudiziarie nazionali hanno in primo grado emesso sentenza di condanna nei confronti dei pretesi aggressori, andati poi assolti in appello - lamenta di aver subito, nel corso del secondo grado di giudizio, una "nuova vittimizzazione" da parte dei giudici, responsabili sia di una discriminazione fondata sul sesso, contraria all'articolo 14, che della violazione degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, di condurre un'indagine effettiva al fine di identificare e punire gli autori del reato. In particolare, i giudici avrebbero escluso lo stupro sulla scorta di considerazioni inerenti la situazione familiare della ricorrente, il suo stile di vita e le sue abitudini sessuali.

2.4.3. Ricorsi in materia di proibizione della tortura e diritto alla libertà e alla sicurezza (violazione degli articoli 3 e 5, anche in combinato disposto con altro tipo di violazione).

La Cancelleria della Corte ha comunicato, con modalità semplificate, il ricorso n. 21329/16 *Thiam c. Italia*, proposto da un cittadino senegalese regolarmente residente in Italia dal luglio 2012 al luglio 2014, successivamente destinatario di un decreto di respingimento adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il 15 aprile 2016, rientrando dopo un soggiorno nel paese di origine, il ricorrente, sottoposto a controlli dalla polizia dell'immigrazione e delle frontiere all'aeroporto di Milano, fu trattenuto nella zona di transito dell'aeroporto fino al 20 aprile 2016, data in cui fu rimpatriato in Senegal.

Il ricorrente sostiene che durante le verifiche di polizia gli era stato impedito di uscire dalla stanza in cui era trattenuto con altre persone in condizioni disumane e degradanti e lamenta la violazione degli articoli 3, 5 e 13 della Cedu, con riferimento all'assenza di un provvedimento legittimante e alle condizioni della limitazione della libertà personale subita nella zona di transito dell'aeroporto di Milano, nonché all'impossibilità di proporre un ricorso effettivo ai fini del risarcimento per il danno provocato dalle asserite violazioni.

In sede di prime osservazioni, il Governo ha sollevato la questione pregiudiziale circa l'inammissibilità del ricorso, rilevando il mancato esaurimento dei rimedi interni, atteso che il ricorrente ha adito la Corte europea il 19 ottobre 2016, mentre era ancora pendente il ricorso dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, proposto il 13 giugno 2016, con il quale chiedeva, oltre

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

all'annullamento del procedimento di respingimento alla frontiera, anche il risarcimento del danno per il trattenimento presso lo scalo aereo di Malpensa, ai sensi dell'articolo 5 Cedu e per le condizioni del trattamento asseritamente contrario all'articolo 3 Cedu.

A seguito della sentenza del giudice di *prime cure*, di rigetto delle domande attoree, la Corte d'Appello di Milano, in sede di gravame, con sentenza n. 1291/2018 del 13 dicembre 2017, passata in giudicato, ha accolto l'appello, accertando la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di titoli legittimanti l'uscita e il rientro in Italia di un cittadino straniero, ed ha disposto, in virtù di valutazione equitativa, un risarcimento del danno morale a favore del sig. Thiam dell'importo di 4.000,00 euro.

Tale risarcimento corrisponde esattamente alla somma richiesta dal ricorrente alla Corte di Strasburgo a titolo di equa soddisfazione e va considerato satisfattivo di tutte le pretese avanzate in relazione ai fatti di causa, avendo la Corte d'Appello di Milano valutato, con la decisione summenzionata, anche i profili concernenti gli aspetti di tutela lamentati dal ricorrente.

2.4.4. Ricorsi di minori stranieri non accompagnati

La materia dell'accoglienza dei minori migranti è stata novellata dalla legge n. 47 del 2017, che ha modificato il decreto legislativo n. 152 del 2015, introducendo un assetto normativo ispirato al principio dell'assoluta parità di trattamento tra minori stranieri non accompagnati e minori di cittadinanza italiana per quanto attiene la specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minorenni. Meritano menzione, con specifico riguardo ai profili qui di interesse, le norme sull'assistenza affettiva e psicologica, la previsione del diritto all'ascolto, garantito attraverso un colloquio alla presenza di un mediatore culturale, e la previsione di modalità di accoglienza adeguate alla minore età.

Anche nel 2018, sebbene in diminuzione rispetto all'anno precedente, sono stati comunicati alcuni ricorsi in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati in Italia per violazione degli articoli 3, 5, 8 e 13 della Convenzione (fra tutti, *Trawalli e altri c Italia n. 47287/17*, *Diakite c. Italia n. 44646/17*).

I ricorrenti hanno richiesto alla Corte Edu l'adozione delle misure provvisorie di cui all'articolo 39 del Regolamento e di ingiungere alla Repubblica italiana il trasferimento in un centro consono alle loro esigenze di tutela e di sviluppo psico-fisico, in adempimento agli obblighi di assistenza, informazione e protezione voluti dalla legge, lamentando l'impropria collocazione, per periodi di tempo prolungati, presso strutture non confacenti al loro *status*, in ragione della condivisione degli spazi con adulti, dell'inadeguatezza dei locali destinati al riposo e di quelli

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

destinati al vitto, della condizione di sovraffollamento, e la mancata attivazione delle garanzie previste dall'ordinamento.

In tale quadro di riferimento, la difesa del Governo, a fronte dei quesiti formulati dalla Corte Edu, è stata incentrata nel sottolineare che i ricorrenti, nella maggioranza dei casi prossimi alla maggiore età, sono stati accolti solo provvisoriamente in una struttura non specificamente destinata a minori, a causa della contingente indisponibilità in centri dedicati, la loro presenza è stata tempestivamente comunicata alle autorità giudiziarie competenti e - nelle more della nomina di un tutore - sono stati affidati alle cure del responsabile dell'ente gestore, come previsto dall'art. 6 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Durante tutte le fasi della procedura, inoltre, i ricorrenti sono stati informati in merito alla loro condizione giuridica di minori non accompagnati, alla possibilità di richiedere la protezione internazionale ed alla temporaneità della loro accoglienza presso le strutture in questione.

Quanto alle carenze segnalate in relazione alle condizioni della permanenza, non risulta che queste abbiano trovato riscontro da parte degli osservatori terzi costantemente presenti *in loco* con il compito di fornire supporto in materia di tutela dei diritti dei migranti.

Infine, sulla contestazione della pretesa violazione dell'articolo 13 Cedu, in relazione all'asserita mancanza di rimedi interni per far valere le doglianze sulle condizioni inumane che avrebbero caratterizzato l'accoglienza fornita ai ricorrenti, nonché per contestare la procedura di determinazione dell'età, il Governo ha evidenziato come la disciplina interna, quale recata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, preveda, per i minori stranieri non accompagnati, l'avvio *ex lege* della procedura di nomina di un tutore, nonché l'intervento della Procura e dei tribunali per i minorenni, per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte e garantisca la possibilità di far rilevare e, quindi, correggere, se del caso, l'avvenuta collocazione in un centro non adeguato all'età. In ogni caso, essendo chiamato alla ratifica delle misure di accoglienza predisposte, lo stesso Tribunale per i minorenni può d'ufficio rilevare l'inadeguatezza della collocazione e delle altre misure adottate. L'articolo 19, comma 5, stabilisce ancora che avverso il provvedimento di nomina del tutore è possibile esperire reclamo a norma dell'articolo 739 c.p.c., offrendo quindi un doppio grado di giudizio.

2.4.5. Ricorsi in materia di protezione della proprietà (violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, anche in combinato disposto con altro tipo di violazione). Settore delle energie rinnovabili

Meritano specifica menzione i ricorsi presentati da operatori economici del settore delle energie rinnovabili, che lamentano l'intervento di modifiche normative al sistema di accesso agli aiuti finanziari e agli incentivi pubblici per le imprese di installazione di impianti fotovoltaici,

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, apportate, con effetto retroattivo, da successivi decreti ministeriali (fra tutti, *SOL.IN.MUS s.r.l. e altri 5 ricorsi* n. 6656/15, *ASI TROIA FV s.r.l.* n. 50654/15, *Salento Energy s.r.l.* n. 20445/15, *Energetica s.r.l.* n. 9381/15 e *Nuovo Sole s.r.l.* n. 59246/17). Tali ricorsi sono stati comunicati al Governo dalla Cancelleria della Corte Edu il 16 aprile 2018.

Considerato il rilievo del contenzioso in questione, si premettono brevi cenni sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

Per favorire la produzione di energia rinnovabile, con decreto legislativo del 3 marzo 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, lo Stato Italiano ha previsto un complesso di incentivi, stabilendo nel corso degli anni, con più regolamenti emanati sotto forma di decreti ministeriali, i c.d. Conti Energia susseguendosi dal 2005 ad oggi, le condizioni per poterne fruire, nonché gli importi degli stessi, sulla base di un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti.

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che ha recepito la Direttiva 2009/28/CE (recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE), ha definito, attraverso una serie di decreti attuativi emanati dal Ministero dello sviluppo economico, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili. Sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, è poi intervenuto l'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di tre opzioni¹⁴ da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, fermo restando il periodo di

¹⁴ a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore delle nuove misure. In alternativa, è consentito ai beneficiari di cedere una quota nella misura massima dell'80% degli incentivi.

Sulla normativa nazionale che è successivamente intervenuta prevedendo nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ed ha modificato *in peius* le condizioni contrattuali in essere con i soggetti già in precedenza ammessi ai benefici di legge, si sono instaurati contenziosi in sede nazionale ed internazionale.

In materia si è pronunciata la Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014: con la sentenza n. 16 del 2017 e con l'ordinanza n. 138 del 2017, in riferimento agli articoli 3, 11 e 41 della Costituzione e all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 1, Protocollo 1, Cedu, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione infondata.

In particolare, la Corte costituzionale ha escluso che la norma censurata abbia inciso all'interno dei rapporti di durata, riconducibili alle convenzioni stipulate dai fruitori degli incentivi con il GSE, in modo irragionevole, arbitrario e imprevedibile, così da ledere il principio dell'affidamento. La Corte ha, inoltre, affermato che la rimodulazione degli incentivi non riveste carattere di imprevedibilità, ma costituisce elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa; le conseguenti modifiche delle convenzioni stipulate tra il GSE e le imprese hanno carattere accessorio rispetto al provvedimento amministrativo concessorio e rappresentano legittime limitazioni dell'iniziativa economica privata.

Dopo le pronunce della Corte costituzionale, ed a seguito del rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato del 2 novembre 2018 (nn. 1306, 1307 e 1308) la Corte di giustizia UE con la sentenza 11 luglio 2019 (C -180/18, C-286/18 e C-287/18), ha affermato che: *“l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.”*

Per quanto riguarda i ricorsi dinanzi alla Corte Edu, le società ricorrenti sostengono che, a causa delle regole stabilite con i decreti ministeriali attuativi di cui sopra, intervenuti dopo che esse avevano già stipulato la convenzione con il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., e sulla base di questa, affrontato ingenti investimenti e assunto oneri contrattuali rilevanti, la loro posizione

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

giuridica sostanziale sia stata lesa in spregio al principio di irretroattività di cui all'articolo 11 delle preleggi al codice civile senza che venisse garantita loro la salvaguardia degli investimenti effettuati.

Dinanzi ai giudici nazionali, alcuni ricorrenti avevano sostenuto che la revisione dell'entità delle tariffe incentivanti avrebbe inciso, in riduzione, sulle tariffe già concesse dalle apposite convenzioni sostituendo le condizioni contrattuali ed economiche in esse previste. Il Consiglio di Stato aveva definitivamente respinto tali censure (cfr. sentenza n. 3865 del 2014).

Altri ricorrenti si sono rivolti alla Corte Edu senza esperire i ricorsi interni, nel presupposto che l'unica via percorribile sarebbe la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014.

I ricorrenti eccepiscono, in particolare, la violazione del loro diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1, Protocollo 1, Cedu, nell'ambito del quale sono ricompresi i valori patrimoniali, ivi inclusi i crediti e le legittime aspettative, laddove questi abbiano sufficiente fondamento nel diritto interno, e si dolgono altresì del contrasto con i principi comunitari di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto, della disparità di trattamento e della manifesta irragionevolezza ed ingiustizia dei criteri di formazione della graduatorie.

Nelle osservazioni trasmesse dall'Agente del Governo alla Corte sono stati richiamati gli argomenti considerati dalla Corte costituzionale nelle citate pronunce n. 16 e n. 138 del 2017, anche alla stregua dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE nella sopra citata sentenza dell'11 luglio 2019, secondo cui non contrasta con il diritto europolitano, alla luce dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, la disciplina italiana di cui al quarto (d.m. 5 maggio 2011) ed al quinto conto energia (d.m. 5 luglio 2012), nella parte in cui prevede la riduzione, o persino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.

Gli interventi normativi contestati, lungi dal violare il canone centrale della promozione del settore, hanno confermato la perdurante sussistenza del sistema incentivante, ancorché con perimetro ed oggetto ridimensionati, attuando una regolazione orientata alla proporzionalità e gradualità, in pieno ossequio alle indicazioni del diritto europeo. Con riferimento al principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, inoltre, si è sostenuto che un operatore avveduto avrebbe potuto percepire le mutazioni del contesto economico di riferimento, alla base delle scelte discrezionali del legislatore.

Per completare il quadro del contenzioso che coinvolge lo Stato italiano in materia di incentivi alla produzione di fonti energetiche rinnovabili, si evidenzia la pendenza di controversie instaurate dinanzi ad arbitri internazionali da investitori esteri in Italia per violazione dell'*Energy*

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Charter Treaty (ECT) V 2015/095, sottoscritto dall'Italia, che impone agli Stati contraenti stabili, eque e favorevoli condizioni per gli investitori esteri, oltre all'obbligo di adempiere ai doveri assunti.

L'articolo 26 del Trattato prevede che in caso di controversie tra una Parte contraente, riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico per la promozione e tutela degli investimenti, consente all'investitore interessato di sottoporre la controversia alla decisione del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) o all'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma. Sebbene l'Italia abbia esercitato il recesso da tale Trattato nel 2016, la protezione degli investitori internazionale da esso derivante si estende per gli ulteriori venti anni (articolo 47).

In tale sede, con lodi in data 23 dicembre 2018 e 16 gennaio 2019, il Collegio arbitrale di Stoccolma ha condannato l'Italia per violazione dell'ECT, con specifico riferimento al c.d. decreto "spalma incentivi" (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), ritenendo violato il principio dell'affidamento riposto dagli investitori su posizioni consolidate di vantaggio riconosciute dalle norme nazionali, nei giudizi promossi contro lo Stato da NOVENERGIA s.p.a. e da CEF-B.B.

Avverso i lodi, l'Avvocatura generale dello Stato ha proposto appello alle Corti svedesi.

2.5. Ricorsi seriali nel settore delle espropriazioni per pubblica utilità

Continuano a costituire, ancora, un nutrito numero i ricorsi originati da vicende relative all'espropriazione di terreni per la realizzazione di opere di pubblico interesse, con cui i proponenti si dolgono della privazione della proprietà in maniera incompatibile con l'articolo 1, Protocollo 1, oltre che della violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (fra tutti, *Fiore c. Italia* n. 20965/08; *Impellizzeri e altri c. Italia* n. 30742/07; *Serino c. Italia* n. 24069/12).

Una parte dei ricorrenti ha eccepito l'inadeguatezza degli indennizzi riconosciuti a livello nazionale, calcolati in ragione dei criteri di cui all'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, peraltro, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 349 del 2007 (pubblicata il 31 ottobre 2007), con riferimento alla giurisprudenza europea, non assicurando un ristoro serio ed effettivo rispetto alla perdita subita.

Un'altra parte dei ricorrenti, che nei giudizi interni si sono visti opporre la prescrizione dell'azione risarcitoria, si è rivolta alla Corte europea chiedendo una pronuncia di condanna nei confronti dello Stato italiano volta ad ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti per effetto di procedure espropriative illegittime.

Ove la situazione in punto di fatto e di diritto lo ha consentito, il Governo ha ritenuto opportuno favorire la definizione di un cospicuo numero delle controversie in oggetto in via transattiva, applicando i principi indicati dalla Corte europea nella sentenza della Grande Camera

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Guiso Gallisay c. Italia del 22 dicembre 2009, in virtù dei quali sono state formulate proposte di regolamentazione amichevole basate sul valore di mercato dei terreni al momento dell'espropriazione, così come determinato dai giudici nazionali, sulla scorta delle perizie disposte nel corso dei giudizi.

Hanno trovato soddisfazione in via bonaria anche i ricorrenti ai quali i rimedi interni non avevano potuto riconoscere alcuna forma di riparazione per effetto dell'istituto della prescrizione censurata dalla Corte Edu, in quanto comporta "come effetto quello di privare i ricorrenti di qualsiasi riparazione del danno subito" (sentenze *Messana c. Italia* 16 novembre 2017 e *Cerro S.A.S. c. Italia* del 23 febbraio 2006).

2.5.1. Ricorsi seriali in materia di norme di interpretazione autentica: indebite interferenze nel settore pensionistico

Numerosi ricorsi sono stati presentati con riferimento alla giurisprudenza della Corte Edu che ha sanzionato l'"indebita" interferenza del legislatore italiano nei processi in corso, in particolare mediante norme di c.d. interpretazione autentica.

E' questo il caso della nota sentenza *Agrati*¹⁵, nella quale la Corte ha affrontato il problema dei limiti posti al possibile intervento del legislatore sui contenziosi in atto.

In tale sentenza, la Corte Edu ha condannato una prima volta l'Italia per avere interferito legislativamente, con norma di interpretazione autentica, sull'esito di una controversia giudiziale concernente le modalità di trasferimento e di inquadramento del personale ATA nei ruoli dell'amministrazione statale.

Posta la questione di legittimità costituzionale della disposizione di interpretazione autentica, la Corte Costituzionale l'aveva respinta¹⁶. Nell'ampia motivazione, la Corte Costituzionale ha affermato l'ammissibilità di norme, successive al sorgere della controversia innanzi ai giudici di Strasburgo e con valenza retroattiva, purché rispettose del principio del corretto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti individuali in gioco. La giustificazione dell'intervento del legislatore, in questi casi, è stato rinvenuto nella dimostrazione della sussistenza degli inderogabili motivi di interesse generale che, in base alla stessa giurisprudenza europea, permettono al legislatore di intervenire a processo in corso.

¹⁵ Corte Edu, sentenza 7 giugno 2011, *Agrati c. Italia*.

¹⁶ Corte Costituzionale, sentenza n. 311 del 2009

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Tuttavia, in una successiva analoga fattispecie¹⁷, la Corte Edu ha ribadito, con motivazione per la verità eccessivamente succinta, che detto bilanciamento trova il limite del definitivo consolidamento di una giurisprudenza di legittimità favorevole ai ricorrenti.

Nell'ottica della Corte Edu, quindi, solo il corretto ed equo bilanciamento tra interesse pubblico e diritti individuali può rendere legittimo il successivo intervento del legislatore essendo dalla Corte ignorata l'esigenza di un diverso bilanciamento tra diritti ed interessi costituzionali (esigenza di armonizzare i trattamenti giuridici del personale; principio di parità di trattamento a parità di mansioni; finalità perequativa a fronte di regimi giuridici parcellizzati; salvaguardia parziale dei diritti quesiti).

Tra i casi seriali pendenti, ancorché di prossima definizione o per il quali sono state presentate proposte di regolamentazione amichevole, si segnalano ben 246 ricorsi comunicati dalla Corte nel corso del 2018, facenti parte del **filone sulle pensioni con l'incidenza del periodo lavorato in Svizzera**. In particolare, si tratta di ricorsi avviati sulla scia delle sentenze *Maggio e altri c. Italia* e *Stefanetti e altri c. Italia*, in alcuni dei quali è in discussione la violazione del solo articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, in altri anche la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1.

Al riguardo si ricorda che nella sentenza *Maggio* del 31 maggio 2011, la Corte Edu aveva affermato la sola violazione di tipo processuale dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la modalità retroattiva dell'intervento legislativo e aveva escluso la violazione dell'articolo 1, Protocollo n. 1, in quanto era emerso, in fatto, che i ricorrenti avevano perso molto meno della metà delle loro pensioni e che, pertanto, non avevano sostenuto un onere individuale eccessivo.

Deliberando in via equitativa, aveva riconosciuto a ciascun ricorrente la somma di 20.000 euro al ricorrente *Maggio* (per 12 anni di contribuzione lavorativa in Svizzera) mentre agli altri 4 ricorrenti la somma di euro 50.000 (per periodi che vanno da 31 anni fino a 38 anni) (oltre 12.000 euro, per ciascuno, a titolo di danno morale (paragrafi 76-80 della sentenza *Maggio c. Italia*).

Con le sentenze *Stefanetti* del 15 aprile 2014 e del 1° giugno 2017, la Corte, invece, oltre alla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (come aveva fatto nella *sentenza Maggio*), ha riscontrato anche la violazione sostanziale dell'articolo 1, Protocollo 1, in ragione della riduzione di oltre la metà della pensione subita dai ricorrenti per effetto dell'interpretazione sfavorevole imposta dalla legge n. 296 del 2006 ed ha riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di danno materiale, la differenza tra il 55% di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire senza l'intervento della citata legge e quanto percepito per il periodo che va dalla decorrenza della pensione fino alla data della prima sentenza *Stefanetti* (15 aprile 2014).

¹⁷ Corte Edu, sentenza 25 marzo 2014, *Biasucci c. Italia*.

PARTE PRIMA - ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

A differenza dei casi precedentemente analizzati, nei casi oggetto della sentenza *Stefanetti*, le perdite subite dai ricorrenti ammontavano a circa due terzi (approssimativamente il 67%) delle rispettive pensioni. La Corte si è riservata la quantificazione dell'equo indennizzo per il danno patrimoniale derivante dalle violazioni riscontrate nel caso di specie ed ha invitato le parti a trovare un accordo, condannando, per l'intanto, lo Stato convenuto a pagare a ciascun ricorrente la somma di 12.000 euro, a titolo di danno morale.

Con la sentenza 1° giugno 2017, la Corte Edu ha quantificato il danno materiale conseguente alla condanna già pronunciata nella sentenza principale sul merito, condannando il Governo italiano, per la violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 1, Protocollo 1, Cedu, al pagamento della somma complessiva di 874.962,00 euro per gli 8 ricorrenti; questo gruppo di 8 ricorrenti aveva lavorato in Svizzera per periodi che vanno da un minimo di 10 anni fino a un massimo di 31 anni.

Tale cifra è stata calcolata sul riconoscimento ai medesimi del 55% dell'importo pensionistico che avrebbero percepito senza l'intervento normativo interpretativo censurato, con sottrazione di quanto effettivamente percepito dalla decorrenza della pensione fino al mese di maggio 2014 (mese di pubblicazione della sentenza principale).

Nel corso del 2018, la Corte Edu ha comunicato la volontà di chiudere una serie di ricorsi seriali appartenenti allo stesso filone. Considerato il prevedibile esito sfavorevole di questo contenzioso, in base ai citati precedenti, sono state elaborate, con la collaborazione dell'INPS e dei Ministeri interessati, proposte di definizione amichevole al fine di prevenire future condanne e ridurre le conseguenze economiche a carico dell'erario in caso di condanna da parte della Corte.

Si è dato il nulla osta alla chiusura attraverso dichiarazione unilaterale a seguito della mancata accettazione della proposta di regolamento amichevole di 139 posizioni individuali riguardanti il gruppo *Caratti*, per i quali era in discussione solo la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, per un totale di euro 1.574.375.

Il danno materiale riconosciuto alle parti è stato calcolato dall'INPS per un importo pari al 5% della differenza tra quello che avrebbe potuto essere pagato a titolo di pensione in assenza dell'intervento retroattivo in corso di giudizio della legge n. 296/2006 e quanto effettivamente percepito dagli interessati. Il danno morale è stato liquidato per scaglioni (da un minimo di 2.500 ad un massimo di 5.000 euro) mentre per le spese legali sono stati riconosciuti solo 100 euro a ricorso anziché 500 euro, attesa la natura seriale degli stessi, presentati da un unico avvocato.

Successivamente la Corte Edu ha manifestato la volontà di chiudere altri gruppi di ricorsi sempre attraverso lo strumento della regolamentazione amichevole. Sono state, pertanto, elaborate 200 proposte di regolamento amichevole per una spesa complessiva di euro 14.887.283,00 secondo i criteri descritti per il gruppo *Caratti*.